



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO  
Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica  
Uff. XI - Registro Imprese  
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Tel. 0647055307 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico  
Dipartimento Regolazione Mercato  
USCITA - 01/10/2008 - 0028404  
Struttura: DG Vigilanza e Normativa Tecnica

Alla Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura  
50122 **FIRENZE**  
Alla cortese attenzione della  
Dr.ssa Brunella Tarli

Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla e-mail trasmessa da codesta Camera in data 24 settembre 2008 con la quale è stato richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

In particolare è stato chiesto se è opportuno limitare l'incompatibilità prevista dall'art.3, comma 2, al solo svolgimento di attività di tipo autonomo e/o subordinato ovvero se è necessario estendere detta incompatibilità anche a coloro che, oltre a rivestire la qualifica di socio in società di persone e/o di capitale, risultino investiti anche di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza (*ad eccezione fatta per i liquidatori, poiché - a detta di codesta Camera - "gli stessi si limitano all'amministrazione del passivo e dell'attivo, per giungere alla fase di liquidazione"*).

Al riguardo, si è del parere che l'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto delle responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica.

Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come tale carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un singolo/a lavoratore/trice.

Sono quindi da escludere ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa - anche se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero di socio-membro del consiglio di amministrazione, semprché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza.

Tale incompatibilità, secondo questa Amministrazione, va estesa per gli stessi motivi summenzionati, anche nel caso in cui il medesimo soggetto sia il liquidatore di una società.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
Marco Maceroni